Senato della Repubblica XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1159

Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie dei distretti di Catania, Messina e Caltanissetta

21/07/2024 - 07:31

Indice

1.	DDL S. 1159 - XIX Leg.	. 1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 1159	. 4

1. DDL S. 1159 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1159

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1159

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2024

Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie dei distretti di Catania, Messina e Caltanissetta

Onorevoli Senatori. - Nell'agosto del 2011, il governo Berlusconi *quater* emanò il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza addotte a fondamento del provvedimento erano legate alla stabilizzazione finanziaria e al contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati che si era venuta a verificare nel corso degli anni del predetto Governo.

Tra le diverse misure previste per arrivare a una revisione integrale della spesa pubblica, il decreto-legge disponeva anche in materia di razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa. In sede di conversione, con la legge 14 settembre 2011, n. 148, venne introdotta una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Il governo Monti, succeduto al precedente Governo, dette attuazione alla delega emanando due decreti legislativi, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, unitamente al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, riformò le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita.

La riforma del 2012 operò la soppressione di 31 sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica e di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale in tutto il territorio nazionale. L'obiettivo della riforma del governo Monti puntava a risparmiare 80 milioni di euro, ma la soppressione dei tribunali periferici non ha sortito gli effetti sperati e ha scaricato ulteriori costi e disagi sulla collettività.

Già nel 2013 era stato preannunciato dal centro studi del Consiglio dell'Ordine nazionale forense che il risparmio sarebbe stato inferiore a quello stimato dal governo, ma che la chiusura di trentuno tribunali voluta nel 2012 dal governo Monti avrebbe portato risparmi prossimi allo zero lo si è poi rilevato nel lungo periodo, cioè a distanza di dodici anni.

Parimenti preannunciati, da parte dei vari consigli dell'Ordine degli avvocati dei vari territori del Paese, erano stati i disagi, per i molti comuni che, a distanza di anni, si sono trovati senza un presidio di legalità sul territorio.

La cosiddetta riforma della geografia giudiziaria ad oggi ha comportato più problemi che vantaggi per lo Stato.

Intanto dopo dodici anni si scopre che la riforma della geografia giudiziaria, specialmente nei tribunali di provincia, ha contribuito a rallentare i tempi della giustizia - attraverso la pratica ormai quotidiana dei rinvii delle udienze per motivi di ogni genere quali la sostituzione del magistrato, la ridistribuzione

dei ruoli eccetera - ingolfando ulteriormente le stanze dei palazzi di giustizia. A farne le spese sono la Giustizia e i suoi utenti.

In molti posti soluzioni e impieghi alternativi delle strutture che ospitavano i palazzi di giustizia sono arrivati con molti anni di ritardo. Il risultato è che mentre moltissimi comuni continuano a corrispondere gli oneri, i palazzi di giustizia rimangono vuoti.

Succede anche il contrario, come nel caso di Cefalù, in provincia di Palermo, la cui sezione distaccata del tribunale di Termini Imerese, e con essa l'ufficio del giudice di pace di Cefalù, nel 2013 sono stati travolti dalla chiusura, decisa in modo orizzontale, in nome della tanto sbandierata *spending review*; intanto il Ministero ha dovuto sostenere pesanti spese per il trasloco degli arredamenti degli uffici giudiziari presso il tribunale di Termini Imerese, senza considerare minimamente che la sede della sezione distaccata di Cefalù era stata destinata gratuitamente, da sempre cioè da quando esistevano le preture come, appunto, quella di Cefalù.

A ciò va aggiunta la privazione di uno storico presidio di legalità non solo per Cefalù, ma anche per tutto il suo *hinterland*, dove la repentina chiusura della sezione distaccata ha determinato gravissimi danni economici anche per l'indotto le cui conseguenze ancora gravano sulla comunità cefaludese e dei dintorni.

Per permettere il trasferimento dell'ufficio, la pubblica amministrazione nel 2013 ha dovuto finanziare dei lavori di sistemazione e adattamento al fine di consentire, nel plesso occupato in precedenza dalla sezione distaccata di Cefalù, l'accesso nei locali dell'Agenzia delle entrate, facente capo sempre alla sede di Termini Imerese, pertanto depotenziata, nonché alla sede locale della Guardia di finanza la cui sede di comando territoriale, in realtà, si trova a Termini Imerese, così come quella dell'Agenzia delle entrate.

Ad oggi non è dato comprendere in cosa si possa essere concretizzato il risparmio da parte della pubblica amministrazione, atteso che le stesse unità di personale, fino al 2013 in forza presso la sezione distaccata di Cefalù e presso l'ufficio del giudice di pace, sono state trasferite nei tribunali di Palermo e Termini Imerese.

Non sembra affatto, dunque, che dalla soppressione di tutti i tribunali, delle sezioni distaccate e degli uffici dei giudici di pace si possa scorgere, anche lontanamente la parvenza di una *spending review*. Una situazione simile si è verificata a Mistretta, piccola località siciliana in provincia di Messina, dove i locali sono rimasti a disposizione del Ministero della giustizia, ma le spese sono a carico del comune; attualmente le vecchie aule di giustizia ospitano il giudice di pace. Fino a qualche anno fa lo Stato forniva un contributo, ma non essendo previsto il giudice di pace, questo contributo non arriva più. Il risultato è che il tribunale più vicino si trova a 100 chilometri di distanza e gli eventuali testimoni ci si devono recare a spese proprie.

Ci sono poi una serie di località dove le ex aule di tribunale sono inutilizzate e i comitati formati da avvocati del luogo, assieme ai sindaci, da tempo chiedono che possano essere riutilizzate. Tra questi, oltre ad altri comuni italiani, c'è anche Modica, dove ogni anno si spendono centinaia di migliaia di euro per affittare locali, inadeguati, per sistemare alla meglio impiegati, forze dell'ordine, ufficiali giudiziari.

Il presente disegno di legge intende, quindi, ripristinare le sedi dei tribunali soppresse affinché possa essere garantita, anche nella Regione siciliana, la piena efficienza del sistema della giustizia. Prevede altresì che le spese per la gestione e manutenzione degli immobili e per il personale di custodia e vigilanza saranno a carico della regione, mentre rimarranno a carico dello Stato le spese per le retribuzioni dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge dispone la riattivazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero dei distretti di Catania, Messina, Caltanissetta soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in ossequio al principio della parità di accesso alla giustizia di tutti i cittadini.

Art. 2.

(Riattivazione degli uffici giudiziari)

- 1. Alla tabella A del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le voci relative ai tribunali e alle procure della Repubblica, rispettivamente, di Modica nel distretto di Catania, di Mistretta nel distretto di Messina e di Nicosia nel distretto di Caltanissetta sono soppresse.
- 2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
- 3. Le spese di gestione e di manutenzione degli immobili e i costi del servizio di custodia e vigilanza delle strutture sono poste e regolate, previe apposite intese, a carico del bilancio della Regione siciliana.
- 4. Le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimangono a carico dello Stato.

Art. 3.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

